CARTONI. Lo mantengo con una variante, e cioè con la modifica della data, che verrebbe mantenuta al 1º gennaio 1932, com'è nel testo ministeriale, dato che non sembra possibile anticiparla.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento risulterebbe così formulato: « la cui costruzione o il cui riattamento e adattamento sieno stati già iniziati ma non anteriormente al 1º gennaio 1932 ».

Onorevole Ministro, accetta l'emendamento in questo nuovo testo?

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

Pongo a partito il testo dell'articolo 6, il quale, con l'emendamento dell'onorevole camerata Cartoni testè approvato, risulta così formulato:

« Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sylos e magazzini da cereali la cui costruzione o il cui riattamento e adattamento sieno stati già iniziati ma non anteriormente al 1º gennaio 1932 ».

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Costituzione di un Ente finanziario dei Consorzi agrari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costituzione di un Ente finanziario dei Consorzi agrari. (*Stampato* n. 1333-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È inscritto a parlare l'onorevole camerata Calore. Ne ha facoltà.

CALORE. Io comprendo, onorevoli camerati, che la viva attesa per il discorso di Sua Eccellenza il Ministro degli esteri, crea una atmosfera non certo favorevole per un oratore rurale. Comunque, è tale l'importanza del disegno di legge che la Camera è chiamata a esaminare, che ritengo doveroso a nome di quanti direttamente o indirettamente si occupano e vivono nell'atmosfera della cooperazione agraria, di dire poche parole, non fosse altro per prendere atto, vivamente ringraziando, della efficacia e tempestività del provvedimento che il Capo del Governo e il Ministro dell'agricoltura hanno preso, dietro richiesta della Confederazione degli agricoltori, per un interesse generale della produzione agraria.

E va reso atto al Governo anche di questo: che il disegno di legge viene a stabilire quali siano le preferenze del Regime in materia di cooperazione, inquantochè questo disegno di legge prova che le preferenze del Regime sono per quel genere di cooperazione, la quale non elimina gli sforzi dell'individuo nel fatto produttivo, ma li mantiene e li eccita e viene a sostituirlo solo là dove l'individuo risulta incapace o insufficiente alla bisogna.

Io debbo rilevare con compiacimento che si è seguìta, nel provvedere in tema di Consorzi agrari, la stessa linea di condotta che si è seguita nelle provvidenze per benemeriti agricoltori oberati da debiti passivi; e se era giusto che il Governo intervenisse a vantaggio delle singole aziende, atrettanto giusto era che le provvidenze non mancassero nell'interesse dei Consorzi, i quali determinano l'apporto di una linfa benefica alle stesse aziende agrarie. Si può anzi dire che per una certa quota parte il disagio dei singoli produttori si è ripercosso nei bilanci degli enti economici cooperativi.

V'è taluno il quale afferma che i Consorzi agrari in definitiva non sono che degli organi parassitari. Bisogna subito smentire questa qualifica; e per giungere a smentirla basta esaminare due aspetti dell'attività dei consorzi. In primo luogo noi dobbiamo ai consorzi agrari se fu possibile in Italia la creazione di fabbriche cooperative di perfosfati e se fu creato, così un organismo calmieristico. Se il prezzo dei concimi nell'« Italia settentrionale è più basso, notevolmente più basso che non nelle altre regioni d'Italia lo dobbiamo alla presenza efficiente di un notevole gruppo di fabbriche cooperative. In secondo luogo, val la pena di esaminare la situazione in cui sono venuti a trovarsi gli amministratori di parecchi consorzi, i quali si sono viste ridotte o addirittura falcidiate anche del tutto le loro private sostanze per far fronte ad avalli assunti nell'interesse dei consorzi. Tutto questo significa che non si può certo parlare di forme parassitarie.

Il disegno di legge che la Camera è chiamata ad esaminare contempla due punti: 1º) il contributo per 30 anni di 6 milioni annui per creare un ente di finanziamento dei consorzi; 2º) l'apporto fino al 4 per cento negli interessi per anticipi fatti ai produttori.

Per quanto riguarda la prima parte, noi vediamo che « grosso modo » gli immobilizzi